Federazione dei Comuni del Camposampierese
Comando di Polizia Locale
polizialocale.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it
P.zza Castello, n. 36
35012 Camposampiero (PD)
p.e.c.
e-mail: protocollo@fcc.veneto.it
tel.: 0499315660 (Centrale Operativa)

Camposampiero 28 ottobre 2026

Spett.le ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Alla cortese attenzione del Presidente
Sig. Gianantonio Sottile Cervini
PEC: altvelox@legalmail.it

e.p.c.

A S.E. il PREFETTO DI PADOVA
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

AL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE
DI PADOVA
PEC: dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

AL DIRIGENTE
DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
PER IL VENETO
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale
Al Direttore dott. Santo Puccia
PEC: dipps012.0500@pecps.interno.it

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
e l'Autotrasporto Divisione 2, Circolazione stradale e omologazione dei relativi dispositivi
di regolazione e controllo
PEC: dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PEC: protocollo@pec.gpdp.it

SODI SCIENTIFICA s.r.l.
Via Poliziano 20
50041 Calenzano (FI)
PEC: amministrazione@pec.sodi.com

Oggetto: Riscontro conclusivo all'istanza di accesso documentale e civico generalizzato del 7 ottobre 2026, prot. ALTVELOX n. 1018/2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 30503 dell'8 ottobre 2026.

Con riferimento all'istanza in oggetto, esaminata secondo i distinti presupposti dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato, si comunica quanto segue.

L'apparecchiatura SafeDrive è stata utilizzata in prova da questo Corpo di Polizia Locale nei mesi di luglio e agosto 2026**,** nell'ambito di un'esperienza esclusivamente sperimentale, conclusasi con la decisione di non procedere all'acquisizione dello strumento né al suo impiego ordinario. Il sistema non è pertanto attualmente detenuto né utilizzato dal Comando per le attività di controllo stradale.

La pubblicazione commerciale richiamata nell'istanza non costituisce attestazione delle attività effettivamente compiute con l'ausilio dell'apparecchiatura, né della sua definitiva acquisizione e del conseguente inserimento nella dotazione strumentale del Corpo, né dell'attuale svolgimento di servizi mediante tale sistema.

L'impiego sperimentale è avvenuto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e si è limitato allo svolgimento di n. 4 test su strada in modalità mobile temporanea, senza alcuna installazione sulla sede stradale di dispositivi fissi utilizzati in modalità da remoto, svolti direttamente dagli operatori presenti sul posto per la verifica delle potenzialità tecniche del dispositivo.

Nel corso di tali test il dispositivo ha operato esclusivamente in tempo reale quale mero ausilio visivo per la pattuglia, senza effettuare alcuna registrazione, memorizzazione o conservazione di immagini, filmati o metadati, e senza alcun flusso, accesso o trasferimento di dati personali verso server esterni o verso la società produttrice. Le segnalazioni generate dallo strumento, relative a possibili violazioni, sono state sottoposte alla verifica e all'accertamento personale degli operatori. Agli atti del Comando non risultano presenti verbali di contestazione derivanti dall'utilizzo del sistema SafeDrive.

Valutazione dell'accesso documentale e precedente intervento del Garante regionale

Sotto il profilo dell'accesso documentale, gli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 richiedono un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato alla documentazione richiesta. La qualità di associazione portatrice di interessi diffusi non esonera dalla verifica di tale collegamento, né le finalità statutarie attribuiscono un'indifferenziata legittimazione alla conoscenza di qualsiasi documento relativo agli strumenti di controllo stradale.

La richiesta, nelle componenti rivolte a ottenere una ricostruzione generale dei titoli, delle procedure, delle configurazioni tecniche e della regolarità dell'esperienza svolta, assume una funzione di verifica complessiva dell'attività dell'Ente che, in assenza del necessario collegamento con una situazione giuridica qualificata, incontra il limite previsto dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

Non risultano inoltre rappresentate specifiche esigenze difensive. Ove invocate, esse richiederebbero la dimostrazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione da tutelare, secondo i principi espressi dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 18 marzo 2021, n. 4.

Assume a tal riguardo particolare rilievo, quale precedente afferente la medesima Associazione e questa Amministrazione, la nota del Garante regionale dei diritti della persona del Veneto del 30 luglio 2026, rif. DIFCIV 455/2026**,** relativa al riesame del riscontro della Federazione prot. n. 19483 del 29 giugno 2026. In tale occasione, il Garante ha ritenuto non accoglibile la richiesta di riesame sia per l'accesso documentale sia per quello civico generalizzato.

Quanto al primo, ha evidenziato che la coerenza dello scopo statutario dell'Associazione con il controllo dei dispositivi sanzionatori e il riferimento a un singolo apparecchio non dispensano dalla dimostrazione di un interesse qualificato preesistente alla domanda.

Tale criterio viene richiamato anche nel presente procedimento, ferma restando la necessità di valutare autonomamente la nuova istanza. Le finalità di verifica complessiva dell'attività amministrativa non sostituiscono, per l'accesso documentale, il necessario collegamento tra i documenti richiesti e una situazione giuridicamente tutelata.

Sotto il profilo oggettivo dell'accesso documentale, assume rilievo tra le altre, la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 20 maggio 2026, n. 4081, che, richiamando gli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990, individua nell'esistenza e nell'effettiva disponibilità del documento presso l'Amministrazione un elemento costitutivo della pretesa ostensiva. Quando gli atti richiesti non esistono o non sono detenuti dall'Ente, ricorre un'ipotesi di «accesso impossibile», non potendo l'Amministrazione essere obbligata a esibire documentazione inesistente, secondo il principio *ad impossibilia nemo tenetur*.

La pronuncia chiarisce inoltre che l'esistenza dei documenti può essere dimostrata dal richiedente anche attraverso elementi indiziari, ma non può essere fondata su mere supposizioni o congetture. Neppure l'eventuale finalità difensiva dell'istanza consente di superare l'assenza di tale presupposto oggettivo.

In applicazione di questi principi, per le categorie documentali dichiarate non detenute nel presente riscontro, il mancato accoglimento discende dall'assenza dell'oggetto dell'accesso, indipendentemente dall'ulteriore valutazione dell'interesse qualificato dell'istante. La domanda non può imporre la creazione di atti ulteriori né fondarsi sulla sola ipotesi che essi debbano necessariamente esistere.

Autonoma valutazione dell'accesso civico generalizzato

La componente relativa all'accesso civico generalizzato è stata esaminata autonomamente, senza richiedere la dimostrazione di un interesse qualificato. Anche tale istituto riguarda dati e documenti effettivamente detenuti dall'Amministrazione e non comporta l'obbligo di formare nuovi atti, relazioni, registri, prospetti, pareri o ricostruzioni tecniche appositamente predisposti per soddisfare la domanda.

In particolare, non risultando presenti agli atti verbali di contestazione derivanti dall'utilizzo del sistema SafeDrive, non è possibile trasmettere i relativi facsimili né prospetti riepilogativi riferiti a tali accertamenti**.** Per questa componente della richiesta, il mancato accoglimento discende dall'assenza della documentazione, senza necessità di invocare limitazioni fondate sulla protezione dei dati personali.

Analogamente, stante la natura meramente dimostrativa, temporanea e gratuita dei quattro test effettuati in presenza degli operatori e in assenza di installazioni fisse o di memorizzazione dei dati, non risultano formati né detenuti dall'Ente contratti di affidamento, atti di spesa, progetti o autorizzazioni di posa stradale, certificazioni o omologazioni ministeriali, protocolli operativi dedicati, né accordi ex art. 28 GDPR o documentazione relativa a flussi di dati, server cloud, conservazione di immagini o addestramento algoritmico. Resta altresì distinta la richiesta di nuove elaborazioni, statistiche o pareri valutativi, che non costituiscono prestazioni dovute nell'ambito dell'accesso.

Ampiezza dell'istanza e principi di proporzionalità

L'istanza comprende ventitré richieste principali e ulteriori domande, estese congiuntamente a profili amministrativi, contrattuali, tecnici, operativi e di protezione dei dati. Tale articolazione richiede di distinguere l'ostensione di documenti e dati già disponibili dalla formazione di nuove ricostruzioni e valutazioni.

Nel precedente DIFCIV 455/2026, il Garante Regionale per i diritti della persona, ha ritenuto non incongruente né illegittima la qualificazione della domanda allora esaminata come massiva, esplorativa ed eccessivamente onerosa, tenuto conto della richiesta di oltre cento categorie di elementi, suddivise in dodici macroaree.

Si richiamano inoltre i principi espressi dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 aprile 2020, n. 10**,** e ribaditi dalle sentenze Sezione IV, 13 gennaio 2025, n. 179; Sezione III, 10 ottobre 2025, n. 7973; Sezione V, 23 aprile 2026, n. 3159, secondo i quali anche l'accesso civico generalizzato incontra il limite dell'abuso del diritto e delle richieste manifestamente onerose o sproporzionate, concretamente idonee a interferire con il buon andamento dell'Amministrazione.

Il precedente del Garante e i richiamati orientamenti vengono considerati per i criteri di valutazione espressi, senza desumere automaticamente dal numero dei quesiti l'esistenza di un onere sproporzionato. Nel presente riscontro, il mancato accoglimento delle richieste relative a documentazione non detenuta o a nuove elaborazioni resta fondato sui limiti oggettivi dell'accesso, senza assimilare a elaborazioni non dovute le ordinarie attività di ricerca e reperimento degli atti.

Osservazioni della controinteressata

Sono state esaminate le osservazioni e l'opposizione presentate da Sodi Scientifica S.r.l. il 23 ottobre 2026**,** relative alle attività elaborative richieste e alla tutela delle informazioni tecniche e commerciali. L'opposizione costituisce un apporto istruttorio e non assume efficacia vincolante. La tutela prevista dall'art. 5-bis, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 33/2013 riguarda informazioni effettivamente riservate la cui divulgazione determini un pregiudizio concreto, da valutare considerando anche la possibilità di accesso parziale o differimento.

Per la documentazione non formata o non detenuta dall'Ente, l'impossibilità di ostensione deriva in via assorbente dalla sua mancata disponibilità presso l'Amministrazione.

Per quanto concerne, invece, eventuali specifiche tecniche di dettaglio del dispositivo o documenti interni di analisi e gestione del rischio e delle misure di sicurezza (quali la documentazione tecnica riservata, il Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR – destinato per legge alla sola messa a disposizione dell'Autorità di controllo – o eventuali valutazioni interne sulle misure di sicurezza), l'ostensione risulta comunque preclusa ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 33/2013, al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela del know-how e dei segreti commerciali della società produttrice, nonché per non esporre a rischi la sicurezza informatica dei sistemi.

Determinazioni conclusive.

In conclusione, quanto all'accesso documentale, non risulta adeguatamente dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990. Per le componenti dirette a una verifica complessiva dell'operato dell'Ente, l'istanza assume carattere esplorativo e incontra il limite del controllo generalizzato previsto dall'art. 24, comma 3, della medesima legge.

Non risultano inoltre rappresentate specifiche esigenze difensive assistite dal necessario nesso di strumentalità con i documenti richiesti, secondo i principi espressi dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 18 marzo 2021, n. 4.

Quanto all'accesso civico generalizzato, valutato autonomamente e senza richiedere un interesse qualificato, il mancato accoglimento riguarda invece le richieste aventi a oggetto dati e documenti non detenuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, nonché quelle che presuppongono la formazione di nuovi documenti, pareri o elaborazioni non dovute.

Si richiamano altresì i principi espressi dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 aprile 2020, n. 10, e dalle sentenze n. 179/2025, n. 7973/2025 e n. 3159/2026, che riconoscono il limite dell'abuso del diritto e delle richieste manifestamente onerose o sproporzionate, senza che tali condizioni possano essere desunte automaticamente dalla sola ampiezza dell'istanza.

A sostegno dei criteri interpretativi richiamati rileva anche la nota del Garante regionale dei diritti della persona del Veneto del 30 luglio 2026, rif. DIFCIV 455/2026, che, nel precedente procedimento riguardante la medesima Associazione e questa Federazione, ha ritenuto non accoglibile il riesame sotto entrambi i titoli: per l'accesso documentale, valorizzando la mancata dimostrazione di un interesse qualificato preesistente; per quello civico, considerando la concreta massività e onerosità della domanda allora esaminata. Tale precedente è richiamato nei limiti della pertinenza al caso attuale, senza attribuirgli efficacia automaticamente preclusiva rispetto alla nuova istanza.

Per queste distinte ragioni, la richiesta non è accolta nei limiti sopra motivati, ferme restando le informazioni fornite con il presente riscontro.

Rimedi

Per l'accesso documentale sono esperibili i rimedi previsti dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, compreso il ricorso al TAR Veneto entro trenta giorni o la richiesta di riesame al Difensore civico territorialmente competente.

Per l'accesso civico generalizzato è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Federazione ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013, oppure ricorso al Garante regionale dei diritti della persona, nell'esercizio delle funzioni di difesa civica, ai sensi del comma 8, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Distinti saluti.

Il Dirigente/Comandante
Paolocci
Documento firmato digitalmente

Visualizza nel browser

SODI SCIENTIFICA
DIVISIONE TRAFFICO

I risultati SafeDrive raccontati da chi lo utilizza



Siamo lieti di condividere la testimonianza del Comandante della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese sull'utilizzo di **Autovelox SafeDrive** nel proprio territorio.

Lo strumento ha rilevato infrazioni come l'uso improprio delle **cinture di sicurezza, il telefono alla guida e la mancanza di assicurazione e revisione.**

"L'esperienza acquisita ci permette di esprimere una valutazione complessivamente positiva della strumentazione. Il sistema ha dimostrato di supportare efficacemente gli operatori nell'individuare situazioni da controllare e nella programmazione di servizi mirati.

Un controllo più frequente delle infrazioni rilevate potrebbe migliorare la prevenzione dei comportamenti irregolari e, in generale, la sicurezza stradale.

Il Corpo di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha apprezzato le potenzialità del sistema SafeDrive come supporto ai servizi di controllo stradale."

Antonio Paolocci, *Comandante del Corpo di Polizia Locale Federazione dei Comuni del Camposampierese.*

Scopri come SafeDrive può supportare anche il tuo Comando nell'individuazione delle infrazioni e nella pianificazione di controlli mirati.

Autovelox SafeDrive

Seguici online per scoprire di più

Sodi Scientifica

Via Poliziano 20, 50041, Calenzano (FI)

Questa email è stata inviata a info@bmservizi.it.
Hai ricevuto questa email perché sei iscritto/a alla nostra newsletter.

Annulla iscrizione - Aggiorna le tue preferenze

Prot.2039/2026

AL PRESIDENTE PRO TEMPORE
DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI
DEL CAMPOSAMPIERESE
Al Direttore Generale
PEC: amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Al Sindaco pro tempore e al Segretario Generale
PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI
DEL CAMPOSAMPIERESE
Al Comandante Antonio Paolocci
PEC: polizialocale.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

A SODI SCIENTIFICA S.R.L.
Al Legale Rappresentante pro tempore
PEC: amministrazione@pec.sodi.com

AL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PEC: protocollo@pec.gpdp.it

E, PER CONOSCENZA

AL PREFETTO DI PADOVA
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

AL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
e l'Autotrasporto, Divisione 2
PEC: dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
PEC: dipps012.0500@pecps.interno.it

AL COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PADOVA
PEC: dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Formale contestazione del riscontro della Federazione dei Comuni del Camposampierese, protocollo n. 0033072 del 28 ottobre 2026, relativo all'istanza ALTVELOX n. 1018/2026. Invito e diffida all'ostensione degli atti concernenti la sperimentazione del sistema SafeDrive di Sodi Scientifica nei mesi di luglio e agosto 2026. Richiesta di chiarimenti sull'impiego e sulla remunerazione del personale di Polizia Locale, sui rapporti economici con il produttore, sulle autorizzazioni e sulla gestione delle immagini. Contestuale formale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 144 del D.Lgs. 196/2003.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, C.F. 93064060259, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, contesta formalmente il riscontro del Comandante della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, protocollo n. 0033072 del 28 ottobre 2026, con il quale viene confermato l'effettivo utilizzo su strade pubbliche del sistema SafeDrive di Sodi Scientifica durante i mesi di luglio e agosto 2026, mediante quattro prove effettuate in presenza di operatori di polizia, senza che sia stata consegnata alcuna documentazione amministrativa, tecnica, organizzativa o economica idonea a consentire la verifica dei presupposti amministrativi, delle eventuali autorizzazioni e delle concrete modalità attraverso le quali la sperimentazione è stata organizzata e svolta.

La Federazione ha confermato che il sistema SafeDrive di Sodi Scientifica è stato utilizzato durante i mesi di luglio e agosto 2026 mediante quattro prove su strada, dichiarando che la sperimentazione sarebbe avvenuta gratuitamente, senza registrazione o conservazione di immagini, filmati e metadati, senza trasferimento di dati personali alla società produttrice e senza che l'attività abbia determinato l'emissione di verbali di contestazione o la successiva acquisizione dell'apparecchiatura. Tali circostanze rendono necessario accertare le finalità istituzionali della sperimentazione, i presupposti amministrativi che ne hanno consentito lo svolgimento e le risorse pubbliche impiegate, considerato che l'utilizzo del dispositivo ha richiesto la presenza e l'attività di operatori della Polizia Locale incaricati di verificare le segnalazioni generate dal sistema.

La dichiarata gratuità della fornitura dell'apparecchiatura non esclude i costi connessi all'impiego del personale pubblico, alla disponibilità dei mezzi di servizio e all'organizzazione delle attività svolte su strada. Si richiede pertanto di documentare chi abbia disposto e autorizzato le quattro prove, quali esigenze istituzionali ne abbiano giustificato l'esecuzione, quali agenti vi siano stati destinati, per quante ore e con quali disposizioni di servizio, precisando se le attività siano state svolte nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro oppure mediante prestazioni straordinarie, quali risorse

economiche siano state utilizzate e se Sodi Scientifica abbia sostenuto direttamente o indirettamente parte dei relativi costi.

Dovranno inoltre essere prodotti gli eventuali accordi, le comunicazioni e le disposizioni attraverso i quali l'amministrazione ha consentito l'utilizzo del dispositivo privato, individuando i soggetti responsabili della gestione operativa, le funzioni effettivamente attivate, le modalità di trattamento delle immagini e delle segnalazioni e gli eventuali risultati tecnici comunicati al produttore. Assume particolare rilevanza la documentazione riguardante le valutazioni effettuate dagli operatori durante le prove e le successive comunicazioni con Sodi Scientifica, anche in relazione alla pubblicazione commerciale con la quale la società ha divulgato l'esperienza maturata presso la Federazione.

L'accertamento richiesto riguarda quindi la destinazione delle risorse pubbliche, la riferibilità delle attività svolte alle funzioni istituzionali del Corpo di Polizia Locale e gli eventuali benefici tecnici o commerciali derivati alla società produttrice dalla sperimentazione. La Federazione dovrà rendere conoscibili gli atti dai quali risultino gli obiettivi preventivamente individuati, i criteri adottati per valutare il dispositivo, i risultati conseguiti e le ragioni della decisione finale di non procedere all'acquisto, consentendo di verificare la corretta gestione del personale, dei mezzi e delle risorse dell'amministrazione nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 97 della Costituzione e dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si chiede pertanto alla Federazione e al Comando di produrre gli ordini e i fogli di servizio, le turnazioni, le disposizioni organizzative, gli eventuali atti di autorizzazione delle prove e la documentazione contabile già esistente dalla quale risultino le date esatte, gli orari, il numero degli operatori impiegati, i mezzi utilizzati e le eventuali spese sostenute, precisando se siano stati riconosciuti straordinari, indennità o rimborsi e se la società Sodi Scientifica abbia contribuito, direttamente o indirettamente, alla copertura dei costi.

La richiesta è finalizzata anche a verificare se il personale della Polizia Locale abbia svolto attività esclusivamente riconducibili ai propri compiti istituzionali oppure abbia partecipato alla valutazione, dimostrazione e verifica delle prestazioni di un prodotto commerciale, circostanza che richiederebbe di conoscere quali finalità pubbliche siano state perseguite e quali eventuali benefici siano derivati alla società produttrice dall'esperienza svolta con risorse dell'amministrazione.

Alla Federazione e a Sodi Scientifica viene richiesto di produrre le comunicazioni intercorse prima, durante e dopo le prove, comprese le eventuali proposte commerciali, gli accordi di disponibilità gratuita, i documenti di consegna e restituzione, le istruzioni operative, le relazioni tecniche e le valutazioni finali, chiarendo chi abbia assunto la

decisione di sperimentare il dispositivo e chi abbia successivamente disposto di non procedere alla sua acquisizione.

Si richiede inoltre di identificare l'apparecchiatura effettivamente utilizzata attraverso modello, matricola, configurazione hardware e software e funzioni attivate, precisando se durante le prove siano state analizzate immagini degli abitacoli, effettuate letture delle targhe, consultate banche dati relative a revisione e assicurazione o generate altre informazioni riferibili ai veicoli e ai conducenti.

Al Garante per la protezione dei dati personali la presente viene trasmessa quale formale segnalazione ai sensi dell'articolo 144 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, affinché valuti l'esercizio dei poteri di indagine e controllo previsti dagli articoli 57 e 58 del Regolamento UE 2016/679.

La questione sottoposta all'Autorità riguarda l'impiego sperimentale, su strade pubbliche aperte alla circolazione, di un sistema elettronico privato capace di acquisire e analizzare immagini dei veicoli e dei loro occupanti e di generare segnalazioni relative a possibili violazioni del Codice della strada, senza che la documentazione finora prodotta dalla Federazione consenta di accertare quale base giuridica sia stata individuata per il trattamento, quali informazioni siano state rese agli interessati e quali verifiche preventive siano state effettuate.

L'affermazione del Comando secondo la quale le immagini sarebbero state elaborate esclusivamente in tempo reale, senza registrazione o conservazione, non risolve la questione della disciplina applicabile, poiché l'articolo 4, paragrafo 2, del GDPR comprende nella nozione di trattamento anche operazioni di raccolta, consultazione e utilizzo di dati personali e non subordina l'applicazione del Regolamento alla loro memorizzazione permanente.

Si chiede pertanto al Garante di verificare se, durante le quattro prove, siano stati effettivamente acquisiti o elaborati dati personali riferibili agli utenti della strada, quali funzioni del SafeDrive fossero operative, se i conducenti fossero preventivamente informati delle riprese e dell'analisi delle immagini e se l'amministrazione avesse individuato un'adeguata base giuridica per le operazioni concretamente effettuate.

Si richiede altresì di accertare se il trattamento fosse stato inserito nel registro previsto dall'articolo 30 GDPR, se il Responsabile della protezione dei dati fosse stato coinvolto, quali misure tecniche e organizzative fossero state adottate ai sensi degli articoli 24, 25 e 32 e se fosse stata preventivamente valutata la necessità di una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35, considerando le effettive caratteristiche della sperimentazione e i rischi per i diritti e le libertà delle persone coinvolte.

Particolare attenzione viene richiesta in ordine al ruolo di Sodi Scientifica, poiché occorre accertare se personale della società abbia installato, configurato o gestito il dispositivo, se abbia partecipato alle prove, se abbia avuto accesso alle immagini o alle

segnalazioni generate e se siano esistite forme di assistenza tecnica o collegamento remoto che consentissero la consultazione dei dati.

Qualora tali circostanze fossero confermate, si chiede all'Autorità di verificare la corretta individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti e l'eventuale applicabilità degli articoli 26 e 28 GDPR, nonché di accertare se i dati acquisiti durante la sperimentazione siano stati utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate oppure anche per attività di verifica, validazione, correzione o sviluppo del prodotto commerciale.

La Federazione ha dichiarato di non detenere accordi ai sensi dell'articolo 28 GDPR, ma questa circostanza richiede di essere esaminata insieme alle modalità effettive di partecipazione della società produttrice, poiché l'assenza di un accordo scritto potrebbe risultare irrilevante qualora Sodi Scientifica non abbia svolto alcun trattamento per conto dell'amministrazione oppure assumere diversa rilevanza qualora siano accertate operazioni di trattamento effettuate dalla società nell'interesse e secondo le istruzioni dell'ente pubblico.

Il Garante è inoltre invitato a verificare se siano esistite informative di primo e secondo livello rivolte agli utenti della strada, se siano stati predisposti cartelli o altri strumenti informativi e quale valutazione sia stata compiuta sulla necessità di rendere conoscibile ai conducenti la presenza di una tecnologia sperimentale in grado di analizzare immagini dell'abitacolo e classificare automaticamente determinati comportamenti.

Sotto questo profilo si richiama il Provvedimento del Garante n. 457 del 18 giugno 2026, relativo al Comune di Vasto, nel quale l'Autorità ha esaminato gli obblighi di trasparenza, minimizzazione e valutazione preventiva dei trattamenti mediante dispositivi foto e video utilizzati nell'ambito dell'accertamento delle violazioni stradali. Le circostanze oggetto di quel procedimento devono essere distinte dalle quattro prove oggi dichiarate, ma i principi richiamati assumono rilievo ai fini delle verifiche richieste.

Si sottopone inoltre all'Autorità la circostanza che il Comando, nel riscontro del 28 ottobre 2026, ha affermato che il registro dei trattamenti sarebbe destinato per legge alla sola messa a disposizione dell'Autorità di controllo, interpretazione che non trova un corrispondente divieto generale di ostensione nell'articolo 30, paragrafo 4, GDPR e che richiede pertanto una valutazione secondo la disciplina applicabile all'accesso ai documenti.

ALTVELOX chiede che il Garante acquisisca direttamente dalla Federazione, dal Comando e, ove ritenuto necessario, da Sodi Scientifica la documentazione utile a ricostruire il funzionamento effettivo del dispositivo, le categorie di dati trattati, le configurazioni adottate, le condizioni di accesso alle informazioni e le misure predisposte per impedire eventuali trattamenti ulteriori rispetto alle finalità dichiarate.

Per quanto riguarda la sperimentazione, viene richiesto di verificare anche se l'assenza dichiarata di immagini e metadati conservati trovi riscontro nelle configurazioni tecniche e nei documenti disponibili, distinguendo l'eventuale mancata registrazione permanente dalle operazioni di acquisizione ed elaborazione temporanea indispensabili al funzionamento dell'apparecchiatura.

La segnalazione assume particolare rilievo anche in relazione alle precedenti iniziative di ALTVELOX concernenti l'utilizzo del medesimo sistema SafeDrive nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e alla sperimentazione sulla S.G.C. FI PI LI, già sottoposte all'attenzione delle amministrazioni competenti, rispetto alle quali si chiede al Garante di valutare l'eventuale presenza di modalità tecniche e organizzative comuni.

Alla Federazione, al Comune di Camposampiero e al Comando di Polizia Locale si rinnova pertanto l'invito e la diffida a trasmettere entro 48 ore dal ricevimento della presente tutti gli atti già formati e detenuti concernenti l'organizzazione delle quattro prove, l'impiego del personale pubblico, le eventuali spese, i rapporti con Sodi Scientifica, le autorizzazioni amministrative, la documentazione tecnica e gli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali, precisando espressamente quali documenti non siano mai stati formati e quali non siano detenuti dagli uffici destinatari.

Alla società Sodi Scientifica si richiede, nel medesimo termine e nei limiti degli obblighi giuridicamente applicabili, un riscontro documentato sul proprio coinvolgimento nell'iniziativa, sui rapporti con la Federazione, sui costi eventualmente sostenuti, sulla partecipazione di propri tecnici e sulle modalità di gestione delle immagini e dei dati, ferma restando la facoltà dell'Autorità Garante di acquisire direttamente le informazioni necessarie mediante i poteri riconosciuti dalla normativa vigente.

Al Garante viene richiesto di acquisire la presente al protocollo quale segnalazione formale, di valutarne gli elementi ai fini dell'eventuale avvio delle verifiche di competenza e di comunicare gli estremi dell'eventuale procedimento istruttorio, distinguendo tale richiesta dal termine di 48 ore assegnato alle amministrazioni destinatarie della diffida documentale.

Con riferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Direzione Centrale della Polizia Stradale, al Servizio Polizia Stradale, al Compartimento per il Veneto e alla Sezione Polizia Stradale di Padova, ALTVELOX richiama integralmente la precedente istanza di urgente intervento istituzionale, protocollo associativo n. 2037/2026 del 22 ottobre 2026, con la quale erano stati richiesti specifici accertamenti sull'impiego del sistema SafeDrive da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, anche in relazione alle precedenti sperimentazioni effettuate nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e lungo la S.G.C. Firenze Pisa Livorno.

Con tale atto, tuttora in attesa di riscontro per quanto riguarda le richieste di intervento e verifica formulate alle amministrazioni competenti, era stato espressamente sollecitato un accertamento diretto presso il Comando di Polizia Locale diretto dal dott. Antonio Paolocci, finalizzato ad acquisire la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'apparecchiatura, alle modalità operative adottate, alle funzioni effettivamente utilizzate e al rispetto delle disposizioni concernenti l'accertamento delle violazioni del Codice della strada. Alla Direzione Centrale della Polizia Stradale era stata inoltre richiesta una verifica coordinata sulle diverse esperienze territoriali riguardanti il medesimo sistema, mentre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato domandato di accertare l'eventuale esistenza di procedimenti, autorizzazioni sperimentali, approvazioni od omologazioni riferibili al SafeDrive e di chiarire il regime tecnico applicabile alle sue concrete funzioni.

Il successivo riscontro della Federazione del 28 ottobre 2026, protocollo n. 0033072, introduce elementi nuovi e direttamente rilevanti per le verifiche già richieste, poiché conferma che il dispositivo è stato effettivamente utilizzato sulle strade pubbliche del Camposampierese durante i mesi di luglio e agosto 2026 mediante quattro prove in postazione mobile temporanea, con personale della Polizia Locale presente sul posto e incaricato di verificare le segnalazioni generate dall'apparecchiatura. La stessa amministrazione dichiara che l'esperienza sarebbe stata gratuita, che non sarebbero stati conservati o trasferiti dati personali e che non sarebbero stati formati verbali di contestazione derivanti dall'utilizzo del sistema, senza tuttavia produrre gli atti necessari a verificare le modalità effettive della sperimentazione e il ruolo attribuito agli operatori.

Tali dichiarazioni dovranno essere considerate dalle amministrazioni statali nell'ambito degli accertamenti già sollecitati con l'istanza del 22 ottobre 2026, con particolare riferimento alla nota del Servizio Polizia Stradale protocollo n. 300/STRAD/ 1/0000000773.U/2026 del 13 gennaio 2026, concernente la necessità che l'accertamento delle violazioni degli articoli 172 e 173 del Codice della strada sia fondato sulla percezione personale dell'agente e che l'eventuale supporto tecnologico non si sostituisca all'osservazione diretta della condotta.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene pertanto rinnovata la richiesta di fornire un riscontro espresso sull'esistenza di eventuali titoli tecnici, procedimenti amministrativi o autorizzazioni riferibili al sistema SafeDrive, anche successivamente alla nota ministeriale n. 0024122 del 10 novembre 2025, con la quale era stata dichiarata l'assenza di documentazione relativa al dispositivo. Si richiede inoltre di chiarire se le funzioni concretamente utilizzate durante le quattro prove rientrino tra quelle soggette alle disposizioni dell'articolo 45, comma 6, del Codice della strada e dell'articolo 192 del relativo Regolamento di esecuzione, distinguendo le attività di

semplice supporto visivo da quelle che eventualmente concorrono alla formazione dell'accertamento strumentale.

Alla Sezione Polizia Stradale di Padova, al Compartimento per il Veneto e al Servizio Polizia Stradale viene richiesto di comunicare quali verifiche siano state avviate a seguito dell'istanza ALTVELOX n. 2037/2026 del 22 ottobre 2026, quali informazioni siano state eventualmente acquisite dalla Federazione e dal Comando diretto dal dott. Paolocci e quali determinazioni siano state adottate in relazione alle condizioni di impiego del SafeDrive. Si richiama, a tale riguardo, anche il precedente riscontro della dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova, Primo Dirigente dott.ssa Cinzia Serrano, del 22 ottobre 2026, nel quale veniva dichiarata l'assenza, presso quell'ufficio, di comunicazioni e documentazione riguardanti l'installazione e l'utilizzo del sistema nel territorio del Camposampierese.

La conferma ufficiale delle quattro prove rende ora possibile una verifica riferita ad attività concretamente individuate nel tempo e riconosciute dalla stessa amministrazione utilizzatrice, attraverso l'acquisizione delle disposizioni di servizio, dei dati identificativi dell'apparecchiatura, delle configurazioni effettivamente impiegate e delle modalità di intervento degli agenti. Assume inoltre rilievo la destinazione del personale pubblico alla sperimentazione di uno strumento privato, con la conseguente necessità di accertare quali attività istituzionali siano state programmate, quali risorse siano state impiegate e quali rapporti siano intercorsi con la società produttrice.

ALTVELOX rinnova pertanto integralmente le richieste formulate il 22 ottobre 2026, chiedendo alle amministrazioni destinatarie di fornire il riscontro tuttora atteso e di integrare le verifiche già sollecitate alla luce delle nuove circostanze ufficialmente dichiarate dalla Federazione il 28 ottobre 2026, comunicando le iniziative effettivamente intraprese e i relativi esiti documentali. La presente comunicazione costituisce integrazione dell'istanza prot. n. 2037/2026 e non sostituisce né limita le precedenti richieste di intervento istituzionale, che rimangono integralmente ferme.

In mancanza di un riscontro completo, ALTVELOX procederà alla tutela delle proprie prerogative nelle sedi amministrative e giurisdizionali competenti, riservandosi di sottoporre agli organi di controllo le eventuali ulteriori risultanze concernenti la gestione delle risorse pubbliche e la partecipazione di personale dell'amministrazione a sperimentazioni tecnologiche promosse da soggetti privati.

Tutti i riscontri e la documentazione accessibile dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato digitale alla PEC altvelox@legalmail.it.

ALLEGATI

1. Istanza ALTVELOX n. 1018/2026 del 7 ottobre 2026.
2. Riscontro della Federazione dei Comuni del Camposampierese, protocollo n. 0033072 del 28 ottobre 2026.

Roma, 28 ottobre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore di ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale Padova
Prot.: 0316670 del 22/10/2026 Uscita Cod. Amm. m_it
AOO: POPE10
Data: 22/10/2026 14:55:23

POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
SEZIONE POLIZIA STRADALE
PADOVA

Padova, data di protocollo

All'ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
altvelox@legalmail.it

e, p.c.

All'Ufficio Territoriale del Governo
di = P A D O V A =
protocollo.prefpd@pec.interno.it

Alla Federazione dei Comuni
del = CAMPOSAMPIERESE =
amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

Al Comando Polizia Locale
dei Comuni del = CAMPOSAMPIERESE =
polizialocale.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it

OGGETTO: Utilizzo del sistema denominato "Autovelox SafeDrive" di Sodi Scientifica da parte della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
Istanza di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato agli atti e accesso civico, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33.
Richiesta di verifica dei titoli tecnici e amministrativi, delle modalità di installazione e impiego, delle procedure di accertamento delle violazioni degli artt. 80,172,173 e 193 del Codice della Strada, del trattamento di immagini e dati personali e dei rapporti con la società produttrice.
Risposta.

^^^^^^

In esito alla richiesta formulata con nota del 07.10.2026, si rappresenta che questo Ufficio non dispone di alcuna documentazione o comunicazione in ordine all'avvenuta installazione ed utilizzo del sistema denominato "SafeDrive", da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Il Dirigente della Sezione
Primo Dir. Dr.ssa Cinzia SERRANO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CINZIA SERRANO
In Data/On Date:
Giovedì 23 ottobre 2026 14:04:16

Sezione Polizia Stradale Padova, via F. G. d'Acquapendente nr.23 - 35100 Padova
Tel. 049 8044411 fax 0498044490 – dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

AREA III - Sistema Sanz. Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Padova, *data del protocollo*

AL ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
CASTELFRANCO VENETO

e, per conoscenza

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ROMA

ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI
CAMPOSAMPIERESE

ALLA PROVINCIA
PADOVA

ALLA SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE
PADOVA

Oggetto: Istanza di accesso documentale, accesso civico generalizzato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, agli atti relativi all'autorizzazione all'utilizzo del sistema denominato "Autovelox SafeDrive" da parte della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Si fa riferimento all'istanza qui pervenuta in data 7 ottobre u.s., con la quale codesta Associazione, asseritamente in veste di ente esponenziale di presunti interessi diffusi, ha formulato nei confronti di questa e delle altre Amministrazioni, una richiesta di accesso a un coacervo di dati, informazioni e documenti afferenti alla tematica in oggetto dopo aver appreso da "*una comunicazione divulgativa proveniente da Sodi Scientifica*" i risultati di una sperimentazione asseritamente condotta dalla Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese del dispositivo, denominato "Autovelox SafeDrive", commercializzato dalla predetta Società.

Con riguardo alla predetta istanza, si comunica che questo Ufficio non detiene documentazione afferente al dispositivo in oggetto né dispone di informazioni in merito al suo impiego da parte della Polizia Locale della Federazione in questione.

IL DIRIGENTE AREA III
Carlo Franz Pretto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Veneto nel termine di 30 giorni e richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Prefettura di Padova - Contenzioso, sequestri - Prot. Uscita N.0108324 del 23/10/2026

Prot.2037/2026

Al Signor Prefetto di Padova
Ufficio Territoriale del Governo
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

E, per conoscenza

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per l'Amministrazione Generale,
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile
e per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

Al Viceprefetto Aggiunto Dott. Carlo Franz Pretto
Dirigente Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo,
Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Prefettura di Padova
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Oggetto: Nota prefettizia prot. n. 0108324 del 23 ottobre 2026. Contestazione della qualificazione attribuita ad ALTVELOX e richiesta di correttezza nei rapporti istituzionali.

Signor Prefetto,

con riferimento alla nota prot. n. 0108324 del 23 ottobre 2026, sottoscritta dal Dirigente dell'Area III, Dott. Carlo Franz Pretto, prendo atto della dichiarata indisponibilità di documentazione relativa al dispositivo SafeDrive, ma contesto espressamente il passaggio nel quale ALTVELOX viene qualificata come associazione «asseritamente in veste di ente esponenziale di presunti interessi diffusi», trattandosi di una formulazione che ritengo impropria e ingiustificatamente svalutativa della posizione dell'Associazione.

ALTVELOX non si limita ad asserire la propria esistenza e le finalità collettive che persegue, ma le documenta attraverso il proprio atto costitutivo e lo statuto regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate al n. 35, serie 3, codice fiscale 93064060259, e soggetta ai conseguenti obblighi fiscali, compreso il pagamento delle imposte dovute allo Stato. La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate non attribuisce automaticamente personalità giuridica né una legittimazione generale a qualsiasi procedimento, ma documenta la costituzione e la registrazione

dell'Associazione, mentre le finalità perseguite risultano dal suo statuto e dall'attività concretamente svolta.

Ricordo inoltre, che l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 riconosce espressamente la posizione dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, mentre l'articolo 22 della stessa legge disciplina la legittimazione all'accesso documentale. Peraltro, l'istanza del 7 ottobre 2026 comprendeva anche l'accesso civico generalizzato previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, esercitabile da chiunque senza necessità di dimostrare la rappresentanza di interessi diffusi. Non si comprende pertanto quale necessità giuridica giustificasse l'impiego delle espressioni «asseritamente» e «presunti», considerato che un'eventuale contestazione della legittimazione avrebbe richiesto una specifica valutazione motivata e non una qualificazione incidentalmente dubitativa.

Desidero inoltre ricordare che ALTVELOX ha sempre riservato il massimo rispetto alla Prefettura, al Prefetto e ai funzionari che vi prestano servizio, anche quando ha ritenuto necessario contestarne gli atti o le determinazioni amministrative. L'Associazione pretende il medesimo rispetto da parte di chi esercita funzioni pubbliche, senza che l'attività di controllo civico e di tutela degli utenti della strada diventi occasione per utilizzare espressioni che ne pongano immotivatamente in dubbio la posizione giuridica. Il rispetto istituzionale deve essere reciproco e non può dipendere dalla condivisione delle iniziative intraprese dall'Associazione.

Chiedo pertanto che la Prefettura prenda formalmente atto della presente contestazione e che nelle successive comunicazioni siano utilizzati termini giuridicamente corretti, distinguendo l'esistenza documentata dell'Associazione e le sue finalità statutarie dalla valutazione dei presupposti richiesti per l'esercizio dei singoli diritti. L'eventuale dissenso sulle istanze presentate deve trovare espressione in motivazioni amministrative fondate sulla legge, non in qualificazioni genericamente dubitative che, ove impropriamente utilizzate come presupposto di un diniego, potrebbero compromettere l'effettivo esercizio del diritto di accesso.

La presente viene trasmessa anche all'Ispettorato Generale di Amministrazione del Ministero dell'Interno, affinché valuti, per quanto di competenza, la correttezza della terminologia impiegata nella comunicazione prefettizia e l'opportunità di richiamare gli uffici al rispetto dei principi di imparzialità e correttezza nei rapporti con le associazioni e i cittadini.

Distinti saluti.

Roma, 23 Ottobre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada